

Regolamento sugli emolumenti per il rilascio di estratti ed elaborazioni della misurazione ufficiale

(del 13 marzo 2007)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sulla misurazione ufficiale (LMU) dell'8 novembre 2005,

decreta:

Capitolo primo
Disposizioni generali

Campo d'applicazione

Art. 1 Il presente regolamento si applica ad ogni rilascio di estratti ed elaborazioni della misurazione ufficiale (MU), da parte dei servizi competenti ai sensi dell'art. 60 LMU.

Natura degli emolumenti

Art. 2 Gli emolumenti comprendono:

- una tassa di base, da intendere come una partecipazione agli investimenti iniziali comprendenti la raccolta dei dati e l'infrastruttura;
- una tassa di funzionamento, che costituisce una partecipazione ai costi ricorrenti inerenti alla messa a disposizione costante dei dati e alla loro distribuzione.

Tassa di base

Art. 3 ¹La tassa di base è dovuta per il rilascio di estratti relativi ad almeno un intero comune o sezione di comune (unità MU) ed è composta da:

- a) un contributo unico, da versare *una tantum*, in occasione della prima richiesta di un'unità MU;
- b) un contributo complementare, associato ad ogni richiesta successiva della stessa unità MU.

²Il contributo unico è fissato per ogni unità MU in funzione della dimensione del file originale in formato INTERLIS, mentre il contributo complementare è composto da un montante fisso.

Tassa di funzionamento

Art. 4 La tassa di funzionamento è dovuta ad ogni richiesta di estratti ed elaborazioni della MU e comprende:

- a) la copertura dei costi di disbrigo per la preparazione e la fornitura degli estratti;
- b) una partecipazione ai costi di gestione, comprendenti l'ammortamento dei mezzi informatici impiegati e le spese per la manutenzione dei sistemi di pubblicazione e di distribuzione dei dati.

Ripartizione degli emolumenti

Art. 5 La tassa di base è versata al Cantone, mentre la tassa di funzionamento è versata al servizio che fornisce gli estratti o le elaborazioni della MU.

Tipo di estratti ed elaborazioni

Art. 6¹ Si distinguono i seguenti tipi di estratti ed elaborazioni:

Tipo A: dati digitali della MU conformi allo standard federale MU93 (tutti i livelli tranne «altimetria») relativi ad almeno un'unità MU. Si rilascia l'intera unità MU interessata ad ogni richiesta di estratti con superficie maggiore di 140 ha.

Tipo B: dati digitali della MU conformi allo standard federale MU93 (tutti i livelli tranne «altimetria») relativi a superfici minori o uguali a 140 ha e inferiori ad un'unità MU.

Tipo C: dati digitali del livello «altimetria», comprendenti i dati originari del modello digitale del terreno (MDT) e le elaborazioni standard e speciali.

Tipo D: estratto del piano corografico (cartaceo o digitale) ed estratto digitale del piano di base della MU (PB-MU).

Tipo E: altri estratti ed elaborazioni della MU.

¹ Art. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedenti modifiche: BU 2012, 135; BU 2013, 118.

Tipo di utente

Art. 7 ¹Sono definiti utenti permanenti (UP) coloro che richiedono estratti ed elaborazioni del tipo A secondo l'art. 6 e che sottoscrivono con la Divisione dell'economia un accordo della durata di almeno un anno per accedere regolarmente ai dati aggiornati di tale comparto.²

²Sono definiti utenti occasionali (UO) tutti gli altri richiedenti di estratti ed elaborazioni della MU.

Obbligo degli emolumenti ed eccezioni

Art. 8³ ¹Per tutti gli utenti permane l'obbligo del pagamento di un emolumento.

²...

³I servizi delle amministrazioni comunali sono esonerati dal pagamento della tassa di base che colpisce gli estratti ed elaborazioni di tipo A, a condizione che le richieste riguardino la loro giurisdizione e siano utilizzati esclusivamente per scopi interni o per forniture nell'ambito di mandati esterni affidati a terzi riguardanti la loro giurisdizione.

⁴Per le forniture di estratti ed elaborazioni di tipo A dell'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari (di seguito: Ufficio) ai servizi dell'Amministrazione federale (ad eccezione delle aziende La Posta e FFS) è dovuta unicamente la tassa di funzionamento relativa ai costi di disbrigo.⁴

⁵Per le forniture di estratti ed elaborazioni di tutti i tipi dell'Ufficio ai servizi dell'Amministrazione cantonale non è dovuto alcun emolumento.⁵

⁶Per le forniture di estratti ed elaborazioni di tipo A e B agli istituti scolastici, per utilizzazione a scopo didattico, sono dovuti unicamente i costi di estrazione ed elaborazione calcolati a regia, in funzione del tempo effettivamente impiegato (tabella dei prezzi a regia per lavori nella misurazione ufficiale, categoria D).⁶

Capitolo secondo

Diffusione dei dati, controllo

Diffusione dei dati

Art. 9⁷ Il rilascio di estratti ed elaborazioni del tipo A e B ai servizi dell'Amministrazione cantonale, rispettivamente del tipo C e D ad ogni utente, sono di esclusiva competenza dell'Ufficio.

Attestato

Art. 10⁸ Con ogni fornitura di estratti o di elaborazioni della MU, gli ingegneri geometri revisori e l'Ufficio sono tenuti a rilasciare un attestato sul relativo standard di qualità e sullo stato d'aggiornamento. Sull'attestato devono figurare le indicazioni del comune o delle zone interessate (coordinate minime e massime), il destinatario e la data di emissione. L'attestato è accompagnato dalle disposizioni per le limitazioni d'uso degli estratti o delle elaborazioni rilasciati.

Controllo, abuso

Art. 11⁹ In caso di utilizzazione abusiva degli estratti o delle elaborazioni della MU, l'Ufficio fattura d'ufficio gli emolumenti, includendo le spese amministrative.

Capitolo terzo

Tariffe

Rilascio di dati del tipo A

² Cpv. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314.

³ Art. modificato dal R 3.4.2012; in vigore dal 6.4.2012 - BU 2012, 135.

⁴ Cpv. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedente modifica: BU 2014, 526.

⁵ Cpv. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedente modifica: BU 2014, 526.

⁶ Cpv. introdotto dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314.

⁷ Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 526; precedente modifica: BU 2012, 135.

⁸ Art. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedente modifica: BU 2014, 526.

⁹ Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 526.

Art. 12 ¹Gli UP pagano la tassa di base e la tassa di funzionamento per ogni unità MU richiesta. Il contratto stipulato con la Divisione dell'economia garantisce loro un accesso illimitato ai dati del comparto interessato.¹⁰

²Gli UO che necessitano dati del tipo A secondo l'art. 6 pagano, alla prima richiesta, la tassa di base e la tassa di funzionamento per ogni unità MU. Il pagamento dell'emolumento garantisce loro un unico accesso ai dati. Per richieste successive della stessa unità MU sono dovuti soltanto il contributo complementare e la tassa di funzionamento.

³L'ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella:

| Emolumento | UP | UO |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Tassa base (contributo unico) | fr 320.00/unità MU + fr 190.00/MB | fr 320.00/unità MU + Fr 190.00/MB |
| Tassa base (contr. complementare) | fr 50.00/unità MU/anno | fr 50.00/unità MU |
| Tassa funzionamento (gestione + disbrigo) | fr 300.00/unità MU/anno | fr 300.00/unità MU |

Rilascio di dati del tipo B

Art. 13 ¹Gli UO che necessitano dati del tipo B secondo l'art. 6 riguardanti estratti di superficie fino a 16 ha compresi, pagano unicamente una tassa di funzionamento composta dai costi di disbrigo.

²Gli UO che necessitano dati del tipo B riguardanti estratti di superficie maggiore di 16 ha e fino a 140 ha compresi, pagano una tassa di funzionamento composta dai costi di disbrigo più una partecipazione ai costi di gestione commisurata alla superficie.

³L'ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella:

| Emolumento | | UO |
|--------------------------------------|--|-------------|
| Tassa funzionamento (costi disbrigo) | Tutti gli estratti | fr 160.00 |
| Tassa funzionamento (costi gestione) | Supplemento per superfici maggiori di 16 ha e minori o uguali a 140 ha | fr 1.00/ ha |

Rilascio di dati del tipo C

Art. 14¹¹ ¹Di regola, le forniture dei dati del tipo C sono eseguite per settori rettangolari di 1'312.5 ha, corrispondenti ad un sedicesimo della carta nazionale 1:25'000.

²L'ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella:

| Descrizione | Privati ed enti pubblici fr. / ha | Istituti scolastici fr. / ha |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Dati originari | | |
| Nuvola punti grezzi | 0.80 | 0.20 |
| Griglia regolare punti 2x2m | 0.80 | 0.20 |
| Elaborazioni standard | | |
| Nuvola punti elaborati | 1.00 | 0.25 |
| Griglia regolare pixel 2x2m | 0.80 | 0.20 |
| Griglia regolare pixel 1x1m | 0.80 | 0.20 |
| Curve di livello 1m | 0.80 | 0.20 |
| Curve di livello 10m | 0.50 | 0.15 |
| Ombreggiature pixel 1x1m | 0.50 | 0.15 |


³Per richieste di perimetri particolari, di dimensione diversa dal settore normale, ai costi unitari per ettaro è applicato un supplemento di 100 franchi per privati ed enti pubblici, rispettivamente di 25 franchi per istituti scolastici. La superficie minima dell'ordinazione è di un ettaro.

⁴Per richieste di elaborazioni speciali (altri formati o altri prodotti), ai costi fissati ai cpv. 2 e 3 è applicato un supplemento calcolato a regia, in funzione del tempo effettivamente impiegato (tabella dei prezzi a regia per lavori nella misurazione ufficiale, categoria D).

⁵Agli emolumenti di cui al cpv. 2 è applicato un ribasso in funzione della quantità di settori interessati così definito:

¹⁰ Cpv. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314.

¹¹ Art. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedente modifica: BU 2012, 135.



⁶I prezzi ribassati per istituti scolastici di cui ai cpv. 2 e 3 sono applicabili unicamente per utilizzazione a scopo didattico.

⁷Gli estratti forniti agli ingegneri geometri per l'esecuzione di lavori di MU sono esenti da emolumenti.

Rilascio di dati del tipo D

a) piano corografico

Art. 15¹² ¹Gli estratti del piano corografico sono rilasciati per foglio. L'ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella:

| Supporto | Privati ed enti pubblici fr. / foglio | Istituti scolastici fr. / foglio |
|----------------------------|--|-------------------------------------|
| Cartaceo, prima copia | 36.00 | 8.00 |
| Cartaceo, copie successive | 11.00 | 8.00 |
| Film | 50.00 | 12.00 |
| Digitale | 60.00 | 20.00 |

²Gli estratti forniti agli ingegneri geometri per l'esecuzione di lavori di MU sono esenti da emolumenti.

³I prezzi ribassati per istituti scolastici sono applicabili unicamente per utilizzazione a scopo didattico.

b) piano di base¹³

Art. 15a¹⁴ ¹Gli estratti del piano di base della MU (PB-MU) sono rilasciati per settori rettangolari di 1'312.5 ha, corrispondenti ad un sedicesimo della carta nazionale 1:25'000. L'ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella:

| Scala | Privati ed enti pubblici fr. / sedicesimo | Istituti scolastici fr. / sedicesimo |
|-----------------------------------|--|---|
| Digitale 1:5'000 b/n o colori | 60.00 | 20.00 |
| Digitale 1:10'000 b/n o colori | 50.00 | 16.00 |

²Gli estratti forniti agli ingegneri geometri per l'esecuzione di lavori di MU sono esenti da emolumenti.

³I prezzi ribassati per istituti scolastici sono applicabili unicamente per utilizzazione a scopo didattico.

Rilascio di dati del tipo E

¹² Art. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedenti modifiche: BU 2012, 135; BU 2013, 118.

¹³ Nota marginale introdotta dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314.

¹⁴ Art. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedente modifica: BU 2013, 118.

Art. 16¹⁵ Per gli altri estratti o elaborazioni della MU il servizio che li fornisce preleva gli emolumenti in base alla tariffa per la tenuta a giorno della misurazione ufficiale nel Cantone Ticino del 17 dicembre 2002.

Art. 16a ...¹⁶

Capitolo quarto Riscossione degli emolumenti

Incasso, bonifico al Cantone e spese amministrative

Art. 17 ¹Per forniture agli UP, l'Ufficio fattura e riscuote la tassa di base, mentre la tassa di funzionamento è fatturata e riscossa dal servizio che fornisce gli estratti e le elaborazioni.¹⁷

²Per forniture agli UO il servizio che fornisce gli estratti e le elaborazioni fattura e riscuote gli emolumenti a suo favore (tassa di funzionamento) e quelli a favore del Cantone (tassa di base).

³Annualmente, il servizio che fornisce gli estratti e le elaborazioni allestisce un elenco delle forniture e provvede a bonificare al Cantone la tassa di base per gli UO, detratto un indennizzo per le spese amministrative pari al 4% dell'importo complessivo da bonificare.¹⁸

Capitolo quinto Disposizioni finali

Entrata in vigore

Art. 18 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹⁹

Pubblicato nel BU **2007**, 102.

¹⁵ Art. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedente modifica: BU 2013, 118.

¹⁶ Art. abrogato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedente modifica: BU 2013, 118.

¹⁷ Cpv. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedente modifica: BU 2014, 526.

¹⁸ Cpv. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314.

¹⁹ Entrata in vigore: 16 marzo 2007 - BU 2007, 106.